

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3342

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALDINO, ALAIMO, DE CARLO, ELISA TRIPODI, TUCCI

Istituzione del profilo professionale di addetto alla sicurezza sismica e antincendio nei ruoli del personale dei Ministeri dell'istruzione e dell'università e della ricerca

Presentata il 29 ottobre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il personale volontario dei vigili del fuoco denominato « discontinuo » opera con professionalità, seppur saltuariamente, presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composto da soggetti iscritti in un apposito elenco, ad esaurimento, che vengono richiamati, di volta in volta, in caso di necessità e per periodi non superiori a quattordici giorni, durante i quali si instaura un rapporto di servizio temporaneo e non di impiego.

Nel luglio 2019 è pervenuto l'atto di costituzione in mora per una procedura di infrazione della Commissione europea, che ha rilevato profili di non conformità tra la legislazione italiana e le disposizioni europee sul lavoro a tempo determinato con riferimento, tra le altre, anche alla categoria del personale discontinuo del Corpo nazionale dei vi-

gili del fuoco. Sul punto la Commissione è nuovamente intervenuta, con nota del 3 dicembre 2020, affermando, in sintesi, come i vigili del fuoco discontinui siano lavoratori a tempo determinato ai sensi delle disposizioni europee (direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999) e che quindi l'Italia viola la clausola 5, paragrafo 1, lettere da a) a c), dell'accordo quadro annesso alla predetta direttiva a causa dell'assenza di misure di prevenzione degli abusi derivanti da una successione di contratti a tempo determinato conclusi con vigili del fuoco discontinui.

La graduatoria formata per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco consta di 8.958 posizioni. Dalla suddetta graduatoria, allo stato della normativa, è possibile attingere solo per una quota parte pari al 30 per cento

delle assunzioni straordinarie (escluso il *turn over* e solo per potenziamenti). Tale graduatoria avrà tempi di estinzione molto lunghi.

L'unità proposta prende quindi in considerazione la possibilità di attingere parte di suddetto personale qualificato, con una specifica professionalità e formazione, al fine di mitigare le difficoltà connesse allo stato delle scuole italiane, all'interno delle quali in più occasioni sono state lamentate carenze dal punto di vista della sicurezza, creando presso ogni plesso scolastico e universitario la figura professionale dell'« addetto alla sicurezza sismica e antincendio ».

Tale figura, in stretta collaborazione con i dirigenti scolastici e universitari, oltre ad attuare misure di protezione in caso di pericolo grave ed immediato, costituirebbe un valido supporto per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, figura professionale spesso attinta dall'organico dei docenti, ma che si trova, il più delle volte, a non poter intervenire per mettere in sicurezza gli ambienti nei quali vengono svolte le attività didattiche.

Il progetto prevede l'inserimento, a scaglioni, di un totale di 5.000 unità di personale presso i Ministeri dell'istruzione e dell'università e della ricerca.

L'articolo 1 della proposta di legge istituisce il profilo professionale di addetto alla sicurezza sismica e antincendio e prevede un incremento delle dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca con una nuova dotazione aggiuntiva di personale con il profilo professionale di « addetto alla sicurezza sismica e antincendio », pari a complessive 5.000 unità (commi 1 e 2).

Il comma 3 autorizza il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ad assumere complessive 5.000 unità di addetti alla sicurezza antincendio nel corso di un quinquennio, a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 5, per un numero massimo di 1.000 unità in ciascun anno, di cui 500 presso il Ministero dell'istruzione e 500 presso il Ministero dell'università e della ricerca.

Il comma 4 prevede che la nuova dotazione sia ripartita dal Ministro dell'istru-

zione e dal Ministro dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, preliminarmente tra i diversi ordini e gradi di scuole ed atenei, in relazione alle specifiche esigenze.

Il comma 5 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per le finalità indicate.

L'articolo 2 prevede che il profilo professionale di addetto alla sicurezza sismica e antincendio sia articolato in un'unica qualifica, che assume la denominazione di addetto alla sicurezza sismica e antincendio, e che il relativo personale sia inquadrato nell'area B, ex posizione economica B3s, del contratto collettivo nazionale integrativo del 25 marzo 2010, e successive modificazioni e integrazioni.

L'articolo 3 individua le funzioni del personale appartenente al ruolo degli addetti alla sicurezza sismica e antincendio, il quale è incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione degli incendi e di lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998, come successivamente modificato. Gli addetti alla sicurezza sismica e antincendio fanno parte della squadra antincendio nominata dal datore di lavoro. Vengono ad esso affidati compiti specifici previsti dal piano di emergenza o comunque dalle disposizioni per la gestione delle emergenze e per l'evacuazione in caso di pericolo grave e immediato che il datore di lavoro è tenuto ad elaborare. Essi attuano le disposizioni del datore di lavoro e, in particolare, le misure antincendio preventive, garantiscono la fruibilità delle vie d'esodo e verificano la funzionalità delle misure antincendio protettive. In condizioni di emergenza, devono attuare il piano di emergenza, se l'attività è soggetta a tale piano, o comunque le procedure di emergenza stabilite dal datore di lavoro e, in particolare, provvedere allo spegnimento di un principio di incendio,

guidare l'evacuazione degli occupanti secondo le procedure adottate, eseguire le comunicazioni in emergenza, offrire assistenza alle squadre di soccorso esterne. L'addetto alla sicurezza antincendio sovrintende i servizi relativi all'attuazione delle misure antincendio, coordina gli interventi degli addetti nel corso dell'emergenza, nonché la messa in sicurezza degli impianti. Si interfaccia, in emergenza, con i responsabili delle squadre dei soccorritori esterni. Svolge attività al servizio dell'intera struttura ovvero dell'unità organizzativa cui è addetto, nell'ambito dei processi tecnico-strumentali, con particolare riferimento ad interventi anche mediante l'utilizzo di apparecchiature di tipo complesso, collabora al controllo di lavori ed altre prestazioni tecnico-strumentali e svolge attività di vigilanza e custodia dei beni e degli impianti dell'amministrazione, assicurandosi della loro integrità. Svolge attività di prevenzione e verifica in materia di igiene, sicurezza e salubrità ambientale nei luoghi di lavoro.

L'articolo 4 individua le modalità di accesso al nuovo profilo professionale, prevedendo che lo stesso avvenga, di concerto tra il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico, e della difesa civile, mediante il ricorso al personale selezionato e non assunto della graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, commi 287, 289 e 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, di cui è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 14 giugno 2019, secondo l'ordine della graduatoria stessa e previo assenso degli interessati.

L'articolo 5 prevede che l'addetto alla sicurezza sismica e antincendio frequenti, presso le scuole centrali antincendi e le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un

corso di formazione residenziale organizzato dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, della durata di sei mesi, al termine del quale sono nominati in ruolo. La nomina, ai fini giuridici, ha effetto dal 1° settembre.

La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento a domanda di cui sopra.

L'articolo 6 individua gli adempimenti degli ammessi in ruolo; ad essi si applicano le disposizioni che, per la generalità dei dipendenti civili dello Stato, sono recate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

L'articolo 7 prevede che gli addetti alla sicurezza sismica e antincendio utilizzano gli equipaggiamenti individuali forniti dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, che restano di proprietà dello stesso Dipartimento. Si prevede inoltre che siano muniti di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, rinviando ad uno o più decreti adottati di concerto tra il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e ricerca, la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di uso degli equipaggiamenti di cui al comma 1, dei distintivi di cui al comma 2, nonché delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi degli addetti alla sicurezza sismica e antincendio.

L'articolo 8 prevede che per gli addetti alla sicurezza sismica e antincendio l'attività di formazione periodica obbligatoria e di aggiornamento sia curata dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno.

L'articolo 9 prevede disposizioni in materia finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del profilo professionale di addetto alla sicurezza sismica e antincendio e incremento delle dotazioni organiche dei Ministeri dell'istruzione e dell'università e della ricerca)

1. Nell'ambito dei ruoli del personale del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il profilo professionale di addetto alla sicurezza sismica e antincendio.

2. Le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca sono aumentate complessivamente di 5.000 unità di personale appartenente al profilo professionale di addetto alla sicurezza sismica e antincendio, di cui 2.500 nei ruoli del personale del Ministero dell'istruzione e 2.500 nei ruoli del personale del Ministero dell'università e della ricerca.

3. Per la copertura dei posti in organico istituiti ai sensi del comma 1, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ciascuno all'assunzione di 500 unità di personale appartenente al profilo professionale addetto alla sicurezza sismica e antincendio, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, con decorrenza dal 1° settembre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 5.

4. Il personale assunto ai sensi del comma 3 è ripartito con decreti del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tra le istituzioni scolastiche e tra le università statali in relazione alle loro specifiche esigenze.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 3, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con una

dotazione di 6.065.890 euro per l'anno 2022, di 24.263.560 euro per l'anno 2023, di 42.461.230 euro per l'anno 2024, di 60.658.840 euro per l'anno 2025, di 78.856.570 euro per l'anno 2026 e di 98.570.712,5 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Art. 2.

(Articolazione del profilo professionale di addetto alla sicurezza sismica e antincendio)

1. Il profilo professionale di addetto alla sicurezza sismica e antincendio è articolato in un'unica qualifica con la denominazione di addetto alla sicurezza sismica e antincendio.

2. Il personale del profilo professionale di addetto alla sicurezza sismica e antincendio è inquadrato nell'area B, ex posizione economica B3s, del contratto collettivo nazionale integrativo del personale delle aree funzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 25 marzo 2010, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

(Funzioni degli addetti alla sicurezza sismica e antincendio)

1. Il personale appartenente al profilo professionale di addetto alla sicurezza sismica e antincendio svolge i seguenti compiti:

a) è incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione degli incendi e di lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998, nonché, a decorrere dalle date di rispettiva entrata in vigore, dai decreti del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 25 settembre 2021, 2 settembre 2021, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 4 ottobre 2021, e 3 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 29 ottobre 2021;

b) fa parte della squadra antincendio nominata dal datore di lavoro;

c) è incaricato degli specifici compiti individuati dal piano di emergenza o comunque dalle disposizioni per la gestione delle emergenze e per l'evacuazione del luogo di lavoro in caso di pericolo grave e immediato che il datore di lavoro è tenuto a elaborare;

d) attua le disposizioni del datore di lavoro relative alla sicurezza sismica e antincendio e, in particolare, le misure antincendio preventive, garantisce la fruibilità delle vie d'esodo e verifica la funzionalità delle misure antincendio protettive;

e) in condizioni di emergenza, attua il piano di emergenza, se l'attività lavorativa è soggetta a tale piano, o comunque le procedure di emergenza stabilite dal datore di lavoro e, in particolare, provvede allo spegnimento dei principi di incendio, guida l'evacuazione delle persone presenti nel luogo di lavoro, secondo le procedure previamente definite, esegue le comunicazioni in emergenza e offre assistenza alle squadre di soccorso esterne;

f) sovrintende ai servizi relativi all'attuazione delle misure antincendio, coordina gli interventi degli addetti in condizioni di emergenza, nonché la messa in sicurezza degli impianti;

g) mantiene i rapporti, in condizioni di emergenza, con i responsabili delle squadre di soccorritori esterni;

h) svolge attività di supporto di materia di sicurezza sismica e antincendio in favore della struttura o dell'unità organizzativa presso cui opera, nell'ambito dei processi tecnico-strumentali, con particolare riferimento agli interventi che richiedono l'utilizzo di apparecchiature di tipo complesso, collabora al controllo dei lavori sugli immobili e svolge altre prestazioni tecnico-strumentali nonché attività di vigi-

lanza e custodia dei beni e degli impianti, verificandone l'integrità;

i) svolge attività di prevenzione e verifica in materia di igiene, sicurezza e salubrità ambientale nel luogo di lavoro.

Art. 4.

(Accesso al profilo professionale di addetto alla sicurezza sismica e antincendio)

1. L'accesso al profilo professionale di addetto alla sicurezza sismica e antincendio avviene, previa intese tra il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, mediante il ricorso al personale selezionato e non assunto della graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, commi 287, 289 e 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, di cui è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 14 giugno 2019, secondo l'ordine della graduatoria stessa e previo assenso degli interessati.

Art. 5.

(Corso di formazione iniziale per gli addetti alla sicurezza sismica e antincendio)

1. Il personale destinato a essere assunto come addetto alla sicurezza sismica e antincendio frequenta, presso le sedi delle scuole centrali antincendi e delle altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un corso di formazione organizzato dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, della durata di sei mesi.

2. Al termine del corso di formazione di cui al comma 1, gli addetti alla sicurezza sismica e antincendio sono nominati in

ruolo. La nomina, ai fini giuridici, ha decorrenza dal 1° settembre dell'anno di riferimento.

3. L'eventuale rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento a domanda di cui al comma 1 dell'articolo 4.

Art. 6.

(Disciplina applicabile)

1. Per la nomina in prova, il periodo di prova, la nomina in ruolo e gli adempimenti connessi con la nomina si applicano le norme relative ai dipendenti civili dello Stato recate dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 7.

(Equipaggiamento individuale)

1. Gli addetti alla sicurezza sismica e antincendio utilizzano gli equipaggiamenti individuali forniti dal Dipartimento dei vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, che restano di proprietà dello stesso Dipartimento.

2. Gli addetti alla sicurezza sismica e antincendio sono muniti di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate.

3. Con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca, sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso degli equipaggiamenti di cui al comma 1 e dei distintivi di cui al comma 2, nonché delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi degli addetti alla sicurezza sismica e antincendio.

Art. 8.

(Formazione obbligatoria)

1. Al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale degli addetti alla sicurezza sismica e antincendio l'attività per la loro formazione periodica obbligatoria e per il loro aggiornamento è curata dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 5, pari a 6.065.890 euro per l'anno 2022, a 24.263.560 euro per l'anno 2023, a 42.461.230 euro per l'anno 2024, a 60.658.840 euro per l'anno 2025, a 78.856.570 euro per l'anno 2026 e a 98.570.712,5 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0165020